



COMUNE DI RIZZICONI
Città Metropolitana di Reggio Calabria

ANNO 2020

N.ro 156/reg. gen.

AREA TECNICA URBANISTICA
DETERMINAZIONE n° 30 del 23/04/2020

OGGETTO: Determina di conformazione ai sensi dell'art. 73 della Legge Urbanistica Regionale 16 aprile 2002, n. 19 dello strumento urbanistico generale vigente ai contenuti del Quadro Territoriale Regionale a Valenza Paesaggistica (QTRP).

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Visti:

- il Decreto del Sindaco n. 4 del 24/02/2020, con il quale sono state assegnate la titolarità della posizione organizzativa e la responsabilità dell'impiego dei relativi fondi del bilancio per quanto attiene l'Area Tecnica;
 - la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 30/03/2019, esecutiva, con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2019;
 - la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 30/03/2019, esecutiva, con cui è stato approvato il DUP per il periodo 2019 - 2021;
 - la Deliberazione di Giunta Comunale n. 27 del 05/02/2019 esecutiva, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione provvisoria per l'esercizio 2019;
 - il Decreto legislativo 30/03/2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
 - il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
 - D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e successive modifiche e integrazioni;
 - le dichiarazioni ai sensi della normativa in materia di anticorruzione e trasparenza ex L. 190/2012 e D. Lgs. 82/2005 e D. Lgs. 33/2013 e ss. ii. e mm. allegata e parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
-
- **VISTO** il P. di F. comunale, approvato con decreto del Presidente della Regione Calabria n° 930 del 27/07/1993;
 - **VISTA** la variante generale al suddetto P. di F. comunale approvata con decreto del Dirigente Generale n° 296 del 02 Agosto 2000;
 - **VISTO** la Legge Urbanistica Regionale 16 aprile 2002, n. 19;
 - **VISTA** la determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 046 del 28/04/2003;
 - **VISTA** la perimetrazione del suolo urbanizzato, redatta con le modalità ed i limiti dettati dalle Linee Guida emanate dalla Regione Calabria, approvata con Delibera del Consiglio Comunale n. 12 del 13 agosto 2007;
 - **VISTA** la nota della Regione Calabria, prot. n. 2937 del 13/09/2007, con la quale si comunica l'avvenuta presa d'atto della perimetrazione così come approvata dal Consiglio Comunale di Rizziconi con la succitata delibera n. 12 del 13.08.2007;
 - **VISTA** la determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica Urbanistica n. 2 del 26/03/2008;

- **DATO ATTO** che è in corso la redazione del Piano Strutturale Associato tra i Comuni di: Rosarno - Feroletto della Chiesa - Laureana di Borrello Rizziconi - Serrata - San Pietro di Caridà - San Calogero;
- **CONSIDERATO CHE**
 - ✓ con Deliberazione n. 134 nella seduta del 01 agosto 2016 il Consiglio Regionale della Calabria ha approvato il Quadro Territoriale Regionale a Valenza Paesaggistica (QTRP);
 - ✓ l'approvazione del QTRP, di cui agli artt. 17 e 25 della Legge Urbanistica Regionale 19/02, costituisce strumento sovraordinato le cui prescrizioni prevalgono automaticamente sulle disposizioni incompatibili di qualsiasi strumento vigente di pianificazione regionale, provinciale e comunale;
- **VISTE** le norme contenute nel TOMO IV "Disposizioni normative" del QTRP Calabria approvate in data 01.08.2016;
- **VISTA** la Circolare esplicativa prot. n° 222149 del 26/06/2018 emessa dal Dipartimento Ambiente e Territorio della Regione Calabria con la quale viene chiesto a tutti gli Enti Territoriali di provvedere agli adempimenti amministrativi necessari al recepimento delle norme di salvaguardia del QTRP;
- **VISTA** altresì, la deliberazione n. 134 del 02/04/2019, con la quale la Giunta Regionale ha approvato l'Aggiornamento al Quadro Conoscitivo del QTRP ai sensi di quanto stabilito dagli artt. 25, c. 9 ter della L.R. 19/02 e dall'art. 35 del Tomo IV - Disposizioni normative del QTRP;
- **VISTO** il [Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale](#) (PTCP) di Reggio Calabria, adottato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 39 del 26/05/2016;
- **CONSIDERATO CHE**
 - ✓ nella suddetta circolare si formula in modo esplicito che "nelle more dell'approvazione dei Piani Paesaggistici d'Ambito i comuni dovranno recepire e applicare i vincoli e le misure di salvaguardia di cui agli articoli 3, 25 e 26 del QTRP che sono cogenti nell'ordinaria azione amministrativa di rilascio di titoli abilitativi, nonché nell'elaborazione e gestione dei PSC e PSA";
 - ✓ nelle more dell'approvazione del nuovo strumento urbanistico e della relativa individuazione dell'U.A.M. secondo le diverse culture in atto, è necessario salvaguardare l'uso delle zone a destinazione agricola secondo quanto disposto all'art. 10 del TOMO IV, fermo restando la sua utilizzazione ex artt. nn. 50,51 e 52 della L.R. 19/02 e ss.mm.ii e, in modo più restrittivo, ai sensi dell'art. 61 del PTCP;
- **RITENUTO CHE**
 - ✓ si rende necessario conformare ed adeguare lo strumento urbanistico generale vigente in funzione delle disposizioni previste dal QTRP, con riguardo agli artt. 3, 6, 10,15, 25 e 26, dal PTCP art. 61 e dalla legge regionale urbanistica, artt. 50, 51 e 52;
 - ✓ pertanto, occorre procedere alla formulazione della Determinazione di conformazione ed adeguamento dello strumento urbanistico vigente alle seguenti norme sovraordinate secondo i termini e modalità di cui all'art. 73 della L.R. n. 19/02 e ss.mm.ii.:

Art. 3 QTRP – "DEFINIZIONI E TIPOLOGIE"

4. Tipologie dei beni paesaggistici

c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;

Per tali aree valgono le seguenti norme di tutela:

- che le fasce di rispetto non costruite dei corsi d'acqua, nelle aree non antropizzate e non urbanizzate al di fuori dei centri abitati così come definiti nell'articolo 11, siano mantenute inedificabili, fatte salve le opere infrastrutturali pubbliche o di pubblica incolumità, le opere connesse alla tutela della salute e della pubblica incolumità;
- che la vegetazione ripariale sia mantenuta e protetta;

- Vietare la trasformazione profonda dei suoli o qualsiasi intervento che modifichi l'equilibrio idrogeologico, fatti salvi gli interventi finalizzati alla tutela della pubblica incolumità;
- Vietare o regolamentare, ove sia necessario, i prelievi lapidei negli invasi e negli alvei di piena;
- Vietare la realizzazione di recinzioni che riducano l'accessibilità e la fruizione dei corsi d'acqua;
- Permettere la realizzazione di interventi di mobilità dolce lungo i corsi d'acqua;
- Permettere la realizzazione di strutture provvisorie e rimovibili per attività di produzione agricola o attività di fruizione turistica legate al tempo libero;

g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227;

La norma di salvaguardia dovrà essere orientata a regolare la gestione delle foreste e dei boschi, mediante in particolare:

- opere di forestazione che impieghino solo specie arboree e arbustive autoctone secondo i principi della silvicoltura naturalistica;
- opere di bonifica, volte al miglioramento del patrimonio boschivo per quantità e specie, alla regimazione delle acque ed alla sistemazione della sentieristica e della viabilità forestale;
- opere connesse all'esercizio delle attività agro-silvo-pastorali che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi.

È inoltre vietata la realizzazione dei seguenti interventi:

- la trasformazione e la rimozione della vegetazione arborea od arbustiva con esclusione degli interventi finalizzati alla gestione forestale e di quelli volti al ripristino/recupero di situazioni degradate, e le normali pratiche silvo-colturali che devono perseguire finalità naturalistiche;
- la nuova edificazione e ogni altro intervento, uso o attività, suscettibile di pregiudicare la struttura, la stabilità o la funzionalità ecosistemica o la fruibilità paesaggistica;
- le nuove attività estrattive e gli ampliamenti di quelle esistenti.

h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici su cui considerare quali misure di salvaguardia paesaggistica interventi ammissibili finalizzati:

- a consentire, previa autorizzazione dell'organo regionale competente, opere pubbliche e opere strettamente connesse all'utilizzazione dei beni civici;
- nei terreni di proprietà collettiva gravati da usi civici è da escludersi l'attività edificatoria di natura residenziale, turistica, commerciale, artigianale o industriale salvo che le ragioni d'interesse della popolazione non consentano, una diversa destinazione;
- il cambiamento di destinazione d'uso deve essere previsto nella redazione dei piani urbanistici purché sia possibile conservare gli usi in altri ambiti.

4. Non sono comprese tra i beni paesaggistici tutelati per legge ai sensi dell'art 142 del D.Lgs.42/04, fatta eccezione per quelli elencati alle lett. f) ed i), le aree che alla data del 6 settembre 1985:

- a) erano delimitate negli strumenti urbanistici, ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n.1444, come zone territoriali omogenee A e B;
- b) erano delimitate negli strumenti urbanistici ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n.1444, come zone territoriali omogenee diverse dalle zone A e B, limitatamente alle parti di esse ricomprese in piani pluriennali di attuazione, a condizione che le relative previsioni siano state concretamente realizzate;

Sono comprese, invece, tra i beni paesaggistici le aree che, pur rientrando nelle delimitazioni di cui ai punti precedenti, sono state oggetto di specifico provvedimento (decreto) di tutela.

CONFORMAZIONE DEL P. DI F. VIGENTE

L'adeguamento consiste nel recepire in tutte le ZTO (Zone Territoriali Omogenee) del P. di F., ricomprese in dette aree dell'imposizione del vincolo inibitorio all'edificazione (non antropizzate, non urbanizzate e al di fuori dei centri abitati) le suddette disposizioni, fatte salve le opere previste nel QTRP ed elencate nei sopra citati punti.

Art. 6 QTRP – “DISCIPLINA DEGLI ULTERIORI IMMOBILI ED AREE (art. 143 comma 1 lett. d) E DEGLI ULTERIORI CONTESTI (art. 143 comma 1 lett. e) E LORO IDENTIFICAZIONE”

D - Architetture religiose

1. Il QTRP emana la seguente direttiva: I manufatti architettonici appartenenti al patrimonio della Chiesa Cattolica e delle altre religioni presenti sul territorio regionale, come testimonianza dell'evoluzione del patrimonio storico e socio-culturale regionale, anche se non ricompresi tra i beni culturali, vengono tutelati dalla Regione di concerto con gli enti interessati secondo le procedure di autorizzazione previste dalla legge.

2. Si prescrive che: per i beni appartenenti alle architetture religiose sono ammessi esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, recupero e restauro conservativo.

E- Archeologia industriale

1. Negli insediamenti minerari e industriali di matrice storica, caratterizzati dalla peculiarità della genesi e delle qualità morfologiche e tipologiche e dalla eventuale precarietà strutturale connessa all'edificazione stratificata nel tempo, come individuati nel quadro conoscitivo, nel rispetto dell'impianto morfologico nonché del rapporto volumetrico e percettivo con il contesto naturale e paesaggistico, sono ammessi:

a) interventi di recupero e di riqualificazione dei siti, anche con modificazione delle destinazioni d'uso dei singoli edifici, in coerenza e armonia con l'assetto storico;

b) demolizioni di corpi di fabbrica recenti, la cui genesi sia marginale rispetto all'impianto principale, e la cui presenza sia ininfluenza alla percezione complessiva del paesaggio minerario locale;

2. Il QTRP prescrive che: gli interventi di cui al presente sono consentiti previa approvazione di Piano Attuativo Unitario (PAU) ai sensi dell'art. 24 della LR. 19/2002, o attraverso bando pubblico di progettazione e trasformazione esteso all'intero comparto, che analizzi la genesi storica del sito, le sue condizioni strutturali, lo stato di inquinamento dei luoghi, i relativi interventi di bonifica e che sia corredato da un piano socioeconomico che motivi il recupero e le ristrutturazioni proposte. Il piano particolareggiato o il bando pubblico devono prevedere idonee soluzioni architettoniche per i fabbricati di cui non si propone la conservazione, la ricostruzione filologica o la demolizione e deve garantire il rispetto dell'impianto morfologico e del rapporto volumetrico e percettivo con il contesto naturale e paesaggistico, oltre ad assicurare la salvaguardia ed il ripristino dell'assetto storico del sito.

3. I Piani Paesaggistici d'Ambito, anche su segnalazione dei Comuni provvedono a perimetrare le aree oggetto del presente articolo a scala adeguata. Per i beni sparsi, di modesta entità eventualmente non compresi nel quadro conoscitivo di completamento della documentazione riferita alla presente normativa, i Comuni, in sede di redazione dello strumento urbanistico, individuano e perimetrano i beni in questione ed applicano la presente disciplina.

F- Architetture e paesaggi rurali e del lavoro.

1. Il QTRP tutela i manufatti architettonici appartenenti al patrimonio edilizio rurale presente sul territorio regionale, anche dismesso, quali i manufatti insistenti nelle aree anche ex produttive ed ex abitative del primario, quali beni storico- etnoantropologici, testimonianze dell'evoluzione del tessuto socio-culturale regionale.

2. Per tali beni elencati nel quadro conoscitivo si prescrive che sono ammessi esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, recupero e restauro conservativo e cambio di destinazione d'uso purché coerente con gli obiettivi di qualità paesaggistica del QTRP.

3. Per le pertinenze dei beni di cui al comma 2 si prescrive che sono consentiti oltre agli interventi di cui al comma precedente, interventi di sostituzione e ristrutturazione degli elementi di arredo e di accesso ai manufatti.

4. I Comuni e le Province possono proporre alla Regione altri beni della stessa tipologia non ricompresi nella Tabella di cui al "Tomo 1° - Quadro Conoscitivo" esistenti nel proprio territorio. A tal fine la proposta deve essere corredata dall'individuazione del bene sotto il profilo storico produttivo e tecnico-architettonico e dalla relativa rappresentazione in scala adeguata.

5. Il QTRP emana le seguenti direttive: per l'insediamento edilizio rurale sparso i Comuni, in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici, provvedono a censire e perimetrare il tessuto dei nuclei edilizi rurali sparsi presenti sul proprio territorio ai sensi e per gli effetti dell'art. 50 comma 3 lett. c) della LR 19/2002.

6. Gli strumenti di pianificazione urbanistica comunale definiscono opportune fasce di rispetto inedificabili, disposte attorno ai centri rurali, finalizzate a preservarne la natura di insediamenti non accentrati e gli specifici caratteri morfologici in rapporto al territorio circostante.

7. Rientrano tra i beni paesaggistici regionali identitari i paesaggi agrari, considerati, in ragione delle caratteristiche rurali riconoscibili in termini di identità e distinzione per il rapporto storico comunità – territorio. Tali aree si caratterizzano per tipologie di colture agricole, correlate al substrato morfo-pedologico e per la riconoscibilità di tipologie di edifici rurali caratterizzati dalla forma architettonica e dai materiali costruttivi.

8. I valori identitari dei paesaggi agrari sono tutelati al fine di preservarne e mantenere riconoscibili le loro caratteristiche peculiari, anche in relazione alle imprescindibili evoluzioni delle tecniche colturali.

9. Per il mantenimento delle coltivazioni e delle piante di ulivo si richiamano nel presente documento le prescrizioni e limitazioni all'abbattimento previste dal Decreto Legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1945, n. 475, Divieto di abbattimento di alberi di ulivo. A tal proposito il QTRP prescrive inoltre che per gli impianti storici è inibito qualsiasi intervento di trasformazione.

10. Gli ulteriori beni immobili e aree rientranti nelle tipologie previste nell'art. 143 comma 1 lettere d) ed e) verranno implementate a seguito delle risultanze provenienti dal tavolo di copianificazione avviato di cui all'art. 3 del presente quadro normativo.

CONFORMAZIONE DEL P. DI F. VIGENTE

*L'adeguamento consiste nel prendere atto delle norme di tutela previste nel QTRP ed elencate nei sopra citati punti, per le aree e gli immobili di **Architettura religiosa, Vincoli architettonici e monumentali, Architetture rurali e del lavoro, Immobili di interesse storico e artistico** previste negli elenchi dell'Aggiornamento al Quadro Conoscitivo del QTRP di seguito riportate:*

Architettura religiosa:

- Convento Francescano
- Chiesa parrocchiale di S. Giovanni Battista

Vincoli architettonici e monumentali:

- Chiesa di S. Martino Vescovo - Corso Vittorio Emanuele III snc
- Chiesa di S. Teresa di Gesù Bambino - Contrada Cannavà, Piazza Minniti snc
- Chiesa di S. Antonio - via S. Maria Novella snc
- Chiesa Maria SS. del Rosario - Largo Parrello snc
- Chiesa di S. Teodoro Martire - via Garibaldi n°9

Architetture rurali e del lavoro:

- Frantoio Gagliardi - Rizziconi
- Fabbrica Sansa - Rizziconi
- Mulino Cordopatri - Rizziconi
- Frantoio - Rizziconi
- Mulino - Rizziconi
- Fornace - Rizziconi
- Frantoio Acton – Rizziconi
- Acquedotto - Rizziconi

Immobili di interesse storico e artistico:

- Sito storico frazione Drosi - Via Annia Popilia
- Palazzo Cordopatri
- Palazzo Cannatà
- Palazzo Pentimalli
- Palazzo Comm. De Luca (ex Opera San Francesco d'Assisi)
- Villa dei Principi Acton
- Villa Arcuri

Art. 10 QTRP – “LA MONTAGNA, RIQUALIFICAZIONE VALORIZZAZIONE DEI TERRITORI AGRICOLI, BOSCHIVI, DEI CENTRI MONTANI STORICI E DEGLI INSEDIAMENTI RURALI”

1. TERRITORI AGRICOLI

2. Edificazione dei territori agricoli:

a) *Indirizzi*

Al fine di preservare i caratteri di ruralità e l'identità del paesaggio, nelle more dell'adozione del Piano Paesaggistico composto dai Piani Paesaggistici d'Ambito, l'estensione dell'Unità Aziendale Minima all'interno delle aree agricole sarà definita coerentemente con le caratteristiche tipologiche delle surrichiamate sottozone di cui all'art. 50 c.1 della legge. reg.19/02 con possibilità di asservimento di lotti non contigui della medesima proprietà, ma solamente per il raggiungimento dell'Unità Aziendale Minima per come previsto dagli art. 50, 51 e 52 della L.R. n.19/2002.

L'edificazione in aree agricole di cui all'art. 50 della L.R., sia di tipo residenziale che di tipo produttivo, non potrà superare i due piani max se non per comprovate esigenze produttive da dimostrare con apposito piano di sviluppo aziendale. Le strutture esistenti sono da computarsi nel calcolo delle volumetrie ammissibili.

Per gli interventi di natura agricolo-produttiva dovrà essere fatto obbligo che la materia prima sia prodotta prevalentemente nella stessa azienda.

Per esigenze produttive e di conduzione del fondo sono ammissibili volumetrie risultanti dall'eventuale sommatoria di quelle ammesse per ogni unità aziendale minima, restando inteso che per ogni azienda si rende opportuno, in caso di nuove costruzioni, la realizzazione o di un solo immobile o di un complesso aziendale organicamente strutturato.

La tipologia edilizia è da rendere coerente sia nell' uso dei materiali sia nelle caratteristiche tecniche e funzionali con le suscettività e l'andamento oro-morfologico delle aree impegnate.

b) *Direttive*

Nelle more dell'approvazione del Piano Paesaggistico, i Comuni nella fase di redazione dei PSC/PSA provvedono a quantificare l'Unità Aziendale Minima e la corrispondente unità colturale minima, nel rispetto di quanto previsto dagli art. 50, 51 e 52 della L.R. n.19/2002, tenendo conto della facoltà di normare, in forma più restrittiva, ovvero oltre i 10.000 mq, il lotto minimo di intervento, ferme restando le previsioni di cui all'art. 22 lett. b della Legge Regionale 10 agosto 2012, n. 35 e s.m.i. in funzione delle quali gli enti competenti esprimono parere in merito.

Al di sotto dei 10.000 mq i Comuni hanno facoltà di far realizzare esclusivamente piccoli manufatti in legno amovibili, di dimensioni massime max 3,00 * 6,00, per il ricovero delle attrezzature agricole ed assolutamente dalle caratteristiche ed usi non residenziali.

Art. 61 PTCP – “DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER I TERRITORI RURALI. DETERMINAZIONE DELL'UNITÀ AZIENDALE MINIMA”

1. Il PTCP recepisce le specifiche disposizioni di cui alle Disposizioni normative del QTRP e contribuisce all'attuazione delle direttive ivi previste.

2. I Comuni, in sede di adeguamento dei propri strumenti urbanistici generali, definiscono le possibilità edificatorie relative alle aree di cui all'art.60, comma 2, rispetto all'Unità Aziendale Minima come disciplinata dal presente articolo.

3. L'Unità Aziendale Minima rappresenta la superficie di terreno necessaria e sufficiente per il lavoro di una famiglia agricola, tale da assicurarne un adeguato reddito annuo. Nella determinazione di tale superficie, e della sua capacità di produrre un adeguato reddito per l'Imprenditore Agricolo Professionale, per le singole specializzazioni colturali e zootecniche si fa riferimento alla Del. GR del 29 marzo 2007, n.188 e al relativo Allegato.

4. L'Unità Aziendale Minima è definita per le seguenti tipologie di Aziende:

a) aziende di dimensioni medio-grandi, con elevato livello di specializzazione, con livello medio-alto di utilizzo della meccanizzazione (anche a mezzo contoterzismo) e/o con allevamenti di tipo industriale.

b) aziende di dimensioni medio-piccole, con livello medio-basso di utilizzo della meccanizzazione e/o con allevamenti di tipo tradizionale.

5. I Comuni, in sede di adeguamento dei propri strumenti urbanistici comunali, definiscono l'Unità Aziendale Minima per le diverse colture presenti sul proprio territorio secondo quanto stabilito dall'art.50, comma 5, della L.R. 19/02, facendo riferimento alla succitata Del. GR del 29 marzo 2007, n.188 e al relativo Allegato e alle disposizioni del presente articolo.

6. Nelle more dell'approvazione del QTRP e fino alla conclusione degli adempimenti di cui al comma 5 da parte dei Comuni, fatte salve le normative vigenti, l'Unità Aziendale Minima per aziende con indirizzi produttivi cerealicolo, olivicolo, viticolo, frutticolo, e boschivo, è determinata come segue:

a) Per aziende medio-grandi di cui al comma 4, lettera a:

- Indirizzo Produttivo Cerealicolo: superficie pari a 17 Ha
- Indirizzo Produttivo Olivicolo: superficie pari a 2,5 Ha
- Indirizzo Produttivo Viticolo: superficie pari a 2 Ha
- Indirizzo Produttivo Frutticolo: superficie pari a 2 Ha
- Indirizzo Produttivo Boschivo: superficie pari a 30 Ha.

b) Per aziende medio-piccole di cui al comma 4, lettera b:

- Indirizzo Produttivo Cerealicolo: superficie pari a 12,5 Ha
- Indirizzo Produttivo Olivicolo: superficie pari a 1,8 Ha
- Indirizzo Produttivo Viticolo: superficie pari a 1,5 Ha
- Indirizzo Produttivo Frutticolo: superficie pari a 1,5 Ha
- Indirizzo Produttivo Boschivo: superficie pari a 25 Ha.

6. I Comuni rilasciano il permesso a costruire unicamente alle aziende in possesso dei requisiti di cui al comma 3 e che mantengono in produzione superfici fondiari che assicurano la dimensione dell'Unità Aziendale Minima.

7. Ferme restando le disposizioni di cui all'art.60 delle presenti NTA, e nel rispetto della disciplina di cui al comma 1, per l'edificazione in Territorio Agricolo e Forestale si osserva la seguente disciplina:

a) Altezza massima totale dell'edificio per uso residenziale funzionale alla conduzione delle attività produttive: 7.50 m. per massimo 2 piani fuori terra.

b) Materiali e tecnologie ecologicamente compatibili.

CONFORMAZIONE DEL P. DI F. VIGENTE

a) *L'adeguamento consiste nel prendere atto delle norme di tutela previste nel QTRP, dei chiarimenti relativi alla L. R. n. 19/02 e ss.mm.ii. e alle disposizioni normative Tomo IV QTRP espressi con la Circolare esplicativa prot. n° 222149 del 26/06/2018 emessa dal Dipartimento Ambiente e Territorio della Regione Calabria, nonché, del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) - Norme Tecniche di Attuazione. Pertanto, l'art. 29 "Zona E – Zona Agricola" delle N.T.A. del vigente P. di F., sarà sostituito per come di seguito specificato:*

- *Destinazione di zona:*

Destinazioni specifica: residente rurali e costruzioni ad uso agricolo, zootecnico e attività di produttività, trasformazione e/o commercializzazione di prodotti agricoli;

Destinazioni consentite: ~~scuola agraria ed industriale agricola, serre, impianti di trasformazione di prodotti agricoli purché non nocivi ed inquinanti e relativi servizi ad essi assimilati, costruzione per industrie estrattive.~~

Realizzazione e ristrutturazione di strutture connesse alle attività del turismo rurale e agriturismo; serre

Destinazione esclusa: ~~ogni altra destinazione salvo quelle connesse con la vendita diretta dei produttori agricoli e di prodotti per l'agricoltura e la zootecnia.~~

a) ogni attività comportante trasformazioni dell'uso del suolo tanto da renderlo incompatibile con la produzione vegetale o con l'allevamento e valorizzazione dei prodotti;

b) ogni intervento comportante frazionamento del terreno a scopo edificatorio (già lottizzazione di fatto);

c) la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria del suolo in difformità alla sua destinazione;

d) ogni attività di deposito, smaltimento e lavorazione di rifiuti non derivante dall'attività agricola o da attività ad esse complementari, situate all'interno o in contiguità di zone agricole direttamente investite da coltivazioni di pregio con tutela o marchio di qualità, o da produzioni agroalimentari certificate.

- *Modalità di attuazione:*

L'edificazione è consentita mediante rilascio di ~~semplice Concessione Edilizia~~ **Permesso di costruire**.

~~E' consentito l'accorpamento di più lotti, anche non confinanti appartenenti allo stesso proprietario ai fini del calcolo della volumetria di progetto.~~

Al fine di preservare i caratteri di ruralità e l'identità del paesaggio, l'art. 51 della LUR regola gli interventi in zona agricola rendendo prioritaria la permanenza dell'attività agricola a fronte della trasformazione del territorio per usi edificatori anche se di tipo rurale e/o di insediamenti produttivi legati alla trasformazione di prodotti agricoli, **a meno di asservimento di lotti anche non contigui ma funzionalmente legati per il raggiungimento dell'unità colturale minima.**

A prescindere dell'unità aziendale minima, definita coerentemente con le caratteristiche tipologiche delle sottozone di cui all'art. 50 della LUR, che può essere frutto di asservimento di terreni anche non contigui l'area del terreno sul quale si propone l'intervento, sia di tipo residenziale o di tipo produttivo, **deve essere non inferiore a 10.000 mq.**, con la possibilità di asservimento di lotti contigui.

Ai sensi dell'art. 56 della LUR, per il rilascio del permesso di costruire sull'area agricola asservita ed utilizzata ai soli fini aziendali, viene apposto un vincolo di inedificabilità, da trascriversi presso la conservatoria dei registri immobiliari prima del rilascio del permesso di costruire.

Al di sotto dei 10.000 mq è consentita esclusivamente la realizzazione di piccoli manufatti in legno amovibili, di dimensioni massime max 3,00 * 6,00, per il ricovero delle attrezzature agricole ed assolutamente dalle caratteristiche ed usi non residenziali.

Per tutte le costruzioni ammesse nelle zone "E" è imposta la distanza di rispetto da tutte le altre zone di m. 100,00.

Qualora l'edificazione dia o abbia dato origine a forme di insediamento che, per quanto ad edilizia rada, possano configurarsi come un piccolo nucleo residenziale, si dovranno predisporre aree per servizi pubblici (scuole e servizi) nella misura di 6 mq./ab. (art. 4 D.M. 2.4.1968, n. 1444).

- ~~Indice di fabbricabilità fondiaria Standard di edificabilità:~~

~~E' prescritta per le abitazioni connesse alle attività produttive agricole è ammessa una densità fondiaria di 0,10 mq./mq., lotto minimo 6.000 mq.:~~

Il permesso di costruire per nuove costruzioni rurali, nei limiti ed alle condizioni di cui all'art. 50 della L.R. n. 19/2002 ss.mm.ii., potrà essere rilasciato nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- a) che si proceda in via prioritaria al recupero delle strutture edilizie esistenti;
- b) che l'Azienda mantenga in produzione superfici fondiarie che assicurino la dimensione dell'unità aziendale minima.

Le strutture a scopo residenziale, al di fuori dei piani di utilizzazione aziendale o interaziendale, sono consentite entro e non oltre gli standard di edificabilità di 0,013 mq su mq di superficie utile. Per le sole attività di produttività e di trasformazione e/o commercializzazione di prodotti agricoli coltivati anche nel medesimo fondo, l'indice è di 0,1 mq su mq.

Per la realizzazione e la ristrutturazione delle strutture connesse alle attività di turismo rurale e agriturismo, gli standard urbanistici di cui sopra sono incrementabili massimo fino al 20% fatta salva la normativa vigente nazionale e regionale in materia di agriturismo e turismo rurale, nonché gli indici stabiliti dagli strumenti urbanistici vigenti.

Per esigenze produttive e di conduzione del fondo sono ammissibili volumetrie risultanti dall'eventuale sommatoria di quelle ammesse per ogni unità aziendale minima, restando inteso che per ogni azienda si rende opportuno, in caso di nuove costruzioni, la realizzazione o di un solo immobile o di un complesso aziendale organicamente strutturato.

I vincoli relativi all'attuazione dei rapporti volumetrici e di utilizzazione residenziale o produttiva devono essere trascritti presso la competente conservatoria dei registri immobiliari a cura e spese del titolare del permesso di costruire.

- **Caratteristiche edilizie:**
 Nel caso di edificazione mediante rilascio di semplice concessione edilizia permesso di costruire sono da osservarsi le seguenti norme:
 - a) ~~Altezza massima degli edifici m. 7,00 per le residenze; silos, serbatoi ed impianti produttivi derogano da tali limiti, salvo restando le disposizioni di legge;~~ L'edificazione sia di tipo residenziale che produttivo non potrà superare i due piani max (7,50 m) se non per comprovate esigenze produttive da dimostrare con apposito piano di sviluppo aziendale.
 - b) **Distanze minime dei fabbricati dai cigli stradali:**
 - mt. 60,00 dai cigli delle autostrade;
 - mt. 40,00 dai cigli delle strade di grande comunicazione;
 - mt. 40,00 dai cigli di strade statali;
 - mt. 30,00 dai cigli di strade provinciali;
 - mt. 10,00 dai cigli di strade comunali;
 - c) Distanza minima degli edifici dai confini di proprietà = 10,00 m.;
 - d) Distanza minima tra fabbricati = m. 10,00;
 - e) Distanza minima tra fabbricati ricadenti all'interno dello stesso lotto = m. 15,00;
 Relativamente alla costruzione di serre a struttura mobile (tunnel), come unica prescrizione si impone che le stesse, anche coprendo tutta la superficie, vengono poste a distanza di m. 5,00 da tutti i confini.
- **Unità Aziendale Minima:**
 Per aziende con indirizzi produttivi cerealicolo, olivicolo, viticolo, frutticolo, e boschivo, è determinata come segue:
 - a) Per aziende medio-grandi di cui al comma 4 dell'art. 61 del PTCP, lettera a:
 - Indirizzo Produttivo Cerealicolo: superficie pari a 17 Ha
 - Indirizzo Produttivo Olivicolo: superficie pari a 2,5 Ha
 - Indirizzo Produttivo Viticolo: superficie pari a 2 Ha
 - Indirizzo Produttivo Frutticolo: superficie pari a 2 Ha
 - Indirizzo Produttivo Boschivo: superficie pari a 30 Ha.
 - b) Per aziende medio-piccole di cui al comma 4 dell'art. 61 del PTCP, lettera b:
 - Indirizzo Produttivo Cerealicolo: superficie pari a 12,5 Ha
 - Indirizzo Produttivo Olivicolo: superficie pari a 1,8 Ha
 - Indirizzo Produttivo Viticolo: superficie pari a 1,5 Ha
 - Indirizzo Produttivo Frutticolo: superficie pari a 1,5 Ha
 - Indirizzo Produttivo Boschivo: superficie pari a 25 Ha.
 Il permesso di costruire può essere rilasciato unicamente alle aziende in possesso dei requisiti di cui al comma 3 dell'art. 61 del PTCP e che mantengono in produzione superfici fondiarie che assicurano la dimensione dell'Unità Aziendale Minima.

- b) L'adeguamento consiste nel prendere atto dei commi 1 e 2 dell'art. 51 della L.R. n. 19/2002 ss.mm.ii.. Pertanto, l'art. 19 "Casi in cui la Concessione è gratuita" del Regolamento Edilizio del vigente P. di F., sarà integrato per come di seguito specificato: "il permesso di costruire sarà rilasciato con esonero dei contributi commisurati alle opere di urbanizzazione e ai costi di costruzione, solo se la richiesta è effettuata da imprenditori agricoli. Qualora la destinazione d'uso venga modificata nei dieci anni successivi all'ultimazione dei lavori i contributi di cui al comma precedente sono dovuti nella misura massima corrispondente alla nuova destinazione, determinata con riferimento al momento dell'intervenuta variazione (ai sensi dell'art. 19 ultimo comma del DPR 6 giugno 2001 n. 380)".

Art.15 QTRP - RETI TECNOLOGICHE

A- Energia da fonte rinnovabile:

4. Per le finalità di cui al punto 1 del presente articolo, in coerenza con i contenuti del D.Lgs 28/2011 e del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010 "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" (art.17 e allegato 3), così come recepite dalla DGR n. 871 del 29.12.2010, nonché della DGR n. 55 del 30 gennaio 2006 "Indirizzi

per l'inserimento degli impianti eolici sul territorio regionale" e della L.R. n. 42 del 29 dicembre 2008 "Misure in materia di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili" ove non in contrasto con la normativa nazionale vigente, **il QTRP ritiene prioritaria l'individuazione delle aree con valore paesaggistico non idonee alla localizzazione di impianti; pertanto, nelle more della più puntuale definizione analitica** delle stesse anche con riguardo alla distinzione della specificità delle varie fonti e taglie degli impianti a cura dei Piani di Settore, per come previsto dalla D.G.R. 29 dicembre 2010, n. 871, con speciale riguardo per le fonti fotovoltaica ed eolica alle quali è riconducibile il maggior impatto diretto sul paesaggio, **il QTRP prevede che:**

a) gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili ed in particolare da fonte fotovoltaica soggetti all'Autorizzazione Unica di cui all'art. 12 del D.Lgs n. 387/2003, **realizzati a terra in terreni a destinazione agricola ovvero, in particolare, nell'ambito di aziende agricole esistenti**, non potranno occupare oltre un decimo dell'area impiegata per le coltivazioni garantendo le caratteristiche progettuali di cui al punto successivo. Il rapporto potrà essere progressivamente incrementato per gli impianti realizzati in zone riservate ad insediamenti produttivi, ovvero su edifici o serre, terreni fermi, ecc. provvedendo comunque che la progettazione garantisca di:

- a. evitare gli interventi che comportino significative alterazioni della morfologia dei suoli, specialmente per quelli situati in pendenza e su versanti collinari;
- b. mantenere i tracciati caratterizzanti riconoscibili sul terreno quali reti di canalizzazioni, opere storiche di presidio idraulico e ogni relativa infrastruttura (ponti, costruzioni, gallerie, ecc...), viabilità storica e gli elementi del mosaico paesaggistico;
- c. conservare i segni rurali ancora presenti sui terreni agricoli quali aie, fontanili, lavatoi, forni, edicole, ecc...;
- d. organizzare a terra i filari delle vele fotovoltaiche prevedendo idonei spazi o filari "verdi", anche rivegetati, per attenuare la continuità visiva determinata dai pannelli fotovoltaici;
- e. comporre una disposizione planimetrica delle vele secondo comparti non rigidamente geometrici ma di andamento adatto alla morfologia del luogo, per conseguire forme planimetriche dell'impianto di elevata qualità architettonica inserite nel contesto e nella trama del paesaggio locale;
- f. prevedere opportune schermature vegetali non secondo schemi rigidi e continui per mitigare l'impatto visivo dell'impianto, utilizzando essenze autoctone con ecotipi locali, al fine di una migliore integrazione con il contesto di riferimento;
- g. prevenire per quanto possibile fenomeni di abbagliamento e/o riverbero
- h. prevedere opportune opere di mitigazione per interventi già realizzati

Nel procedimento di autorizzazione unica sono fatte salve le procedure autorizzative e prescrittive inerenti impianti ricadenti in aree ove siano presenti beni del patrimonio culturale (beni culturali e beni paesaggistici) tutelate ai sensi del D. Lvo 42/2004, ovvero in prossimità di tali aree, individuate secondo il D.M. 10 settembre 2010 del M.I.S.E. quali "aree contermini", nelle quali potranno essere prescritte le distanze, le misure e le varianti ai progetti, idonee comunque ad assicurare la conservazione dei valori espressi dai beni protetti

b) Per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili ed in particolare da fonte eolica, soggetti all'Autorizzazione Unica di cui all'art. 12 del D.Lgs n. 387/2003, in attuazione a quanto riportato dal suddetto D.M. del 10 settembre 2010 allegati 1,2,3,4 e tenendo conto delle potenzialità di sviluppo delle diverse tipologie di impianti, il QTRP stabilisce che le aree potenzialmente non idonee saranno individuate a cura dei Piani di Settore tra quelle di seguito indicate, ove non già sottoposte a provvedimenti normativi concorrenti ed in coerenza con gli strumenti di tutela e gestione previsti dalle normative vigenti:

1. i siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO,
2. le aree caratterizzate da situazioni di dissesto e/o rischio idrogeologico e/o segnate da vincolo di in edificabilità assoluta come indicate nel Piano di Assetto Idrogeologico della regione Calabria (P.A.I.) ai sensi del D.L. 180/98 e s.m.i.;
3. aree che risultano comprese tra quelle di cui alla Legge 365/2000 (decreto Soverato);
4. Zone A e B di Parchi Nazionali e Regionali individuate dagli strumenti di pianificazione vigenti, ovvero, nelle more della definizione di tali strumenti, Zona 1 così come indicato nei decreti istitutivi delle stesse aree protette;

5. zone C e D di Parchi Nazionali e Regionali individuate dagli strumenti di pianificazione vigenti, ovvero, nelle more di definizione di tali strumenti, nella Zona 2 laddove indicato dai decreti istitutivi delle stesse aree protette, fatte salve le eventuali diverse determinazioni contenute nei Piani dei Parchi redatti ai sensi della Legge 6 dicembre 1991, n. 394. Legge quadro sulle aree protette.

6. aree della Rete Ecologica, riportate nell'Esecutivo del Progetto Integrato Strategico della Rete Ecologica Regionale – Misura 1.10 – P. O. R. Calabria 2000-2006, pubblicato sul SS n. 4 al BURC – parti I e II – n. 18 del 1 ottobre 2003), così come integrate dalle presenti norme, e che sono:

- Aree centrali (*core areas e key areas*);
- Fasce di protezione o zone cuscinetto (*buffer zone*);
- Fasce di connessione o corridoi ecologici (*green ways e blue ways*);
- Aree di restauro ambientale (*restoration areas*);
- Aree di ristoro (*stepping stones*).

7. aree afferenti alla rete Natura 2000, designate in base alla Direttiva 92/43/CEE (Siti di importanza Comunitaria) ed alla Direttiva 79/409/CEE (Zone di Protezione Speciale), come di seguito indicate, e comprensive di una fascia di rispetto di 500 metri nella quale potranno esser richieste specifiche valutazioni di compatibilità paesaggistica:

- Siti di Interesse Comunitario (SIC)*,
- Siti di Importanza Nazionale (SIN)*,
- Siti di Importanza Regionale (SIR)*;

8. Zone umide individuate ai sensi della convenzione internazionale di Ramsar;

9. Riserve statali o regionali e oasi naturalistiche;

10. le Important Bird Areas (I.B.A.);

11. Aree Marine Protette;

12. aree comunque gravate da vincolo di inedificabilità o di immodificabilità assoluta;

13. le aree naturali protette ai diversi livelli (nazionale, regionale, locale) istituite ai sensi della Legge 394/91 ed inserite nell'Elenco Ufficiale delle Aree Naturali Protette, con particolare riferimento alle aree di riserva integrale e di riserva generale orientata di cui all'articolo 12, comma 2, lettere a) e b) della legge 394/91 ed equivalenti a livello regionale;

14. le aree non comprese in quelle di cui ai punti precedenti ma che svolgono funzioni determinanti per la conservazione della biodiversità (fasce di rispetto o aree contigue delle aree naturali protette; istituendo aree naturali protette oggetto di proposta del Governo ovvero di disegno di legge regionale approvato dalla Giunta;

15. aree di connessione e continuità ecologico-funzionale tra i vari sistemi naturali e seminaturali; aree di riproduzione, alimentazione e transito di specie faunistiche protette; aree in cui è accertata la presenza di specie animali e vegetali soggette a tutela dalle Convenzioni internazionali (Berna, Bonn, Parigi, Washington, Barcellona) e dalle Direttive comunitarie (79/409/CEE e 92/43/CEE), specie rare, endemiche, vulnerabili, a rischio di estinzione;

16. aree che rientrano nella categoria di Beni paesaggistici ai sensi dell'art. 142 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i valutando la sussistenza di particolari caratteristiche che le rendano incompatibili con la realizzazione degli impianti.

17. Aree Archeologiche e Complessi Monumentali individuati ai sensi dell'art. 101 del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42,

18. Torri costiere, castelli, cinte murarie e monumenti bizantini di cui all'art. 6 comma 1 lettere h) ed i) della L.R. n. 23 del 12 aprile 1990;

19. zone situate in prossimità di parchi archeologici e nelle aree contermini ad emergenze di particolare interesse culturale, storico e/o religioso;

20. aree, immobili ed elementi che rientrano nella categoria ulteriori immobili ed aree, (art 143 comma 1 lettera d) del D. Lgs. 42/04 e s. m. i.) specificamente individuati dai Piani Paesaggistici d'ambito costituenti patrimonio identitario della comunità della Regione Calabria (*Beni Paesaggistici Regionali*), ulteriori contesti (o beni identitari), diversi da quelli indicati all'articolo 134, da sottoporre a specifiche misure di salvaguardia e di utilizzazione con valore identitario (art. 143 comma 1 lett. e) e degli Interni per come definite ed individuate dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. e dalle presenti norme;

21. le aree ed i beni di notevole interesse culturale di cui alla Parte Seconda del d.lgs 42 del 2004 nonché gli immobili ed aree dichiarate di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art.136 del Dlgs

42/04,

22. zone all'interno di coni visuali la cui immagine e' storicizzata e identifica i luoghi anche in termini di notorietà internazionale di attrattività turistica;

23. per i punti di osservazione e o punti belvedere e coni visuali di questo QTRP a seguito di specifica perimetrazione tecnica derivante da una puntuale analisi istruttoria da consolidare in sede di Piano Paesaggistico d'Ambito.

24. aree comprese in un raggio di 500 metri da unità abitative esistenti e con presenza umana costante dalle aree urbanizzate o in previsione, e da i confini comunali.

25. Le "aree "agricole di pregio", considerate "*Invarianti strutturali Paesaggistiche*" in quanto caratterizzate da colture per la produzione pregiata e tradizionale di cui al paragrafo 1.5 del Tomo 2 "Visione Strategica":

c) Fatta salva la competenza esclusiva regionale in materia di definizione di aree non idonee al posizionamento di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, come previsto dal punto 1.1 delle Linee Guida Nazionali, i comuni, ai fini di una maggiore tutela e salvaguardia del territorio e del paesaggio, nella redazione dei propri PSC potranno richiedere speciali cautele nella progettazione di tali impianti nelle aree agricole interessate da produzioni agricolo-alimentari di qualità (produzioni biologiche, produzioni D.O.P., I.G.P., S.T.G., D.O.C., D.O.C.G., produzioni tradizionali) e/o di particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico-culturale, in coerenza e per le finalità di cui all'art. 12, comma 7, del decreto legislativo 387 del 2003 con particolare riferimento alle seguenti aree così come individuate alla lettera a) dell'art. 50 della L.R. 19/2002:

- le aree a sostegno del settore agricolo,
- le aree interessate dalla per la valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali,
- le aree a tutela della biodiversità,
- le aree interessate da patrimonio culturale e del paesaggio rurale
- le aree agricole direttamente interessate dalla coltivazione dei prodotti tutelati dai disciplinari delle produzioni di qualità (DOP, DOC, IGP, ecc.), quando sia verificata l'esistenza o la vocazione di una coltivazione di pregio certificata sui lotti interessati dalle previsioni progettuali.

In riferimento alla localizzazione degli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, si rileva l'alto rischio archeologico cui soggiace tale tipologia di interventi. È infatti necessario tenere conto in premessa che la Calabria rappresenta una realtà ricca di insediamenti antichi e, quindi, ad alto potenziale archeologico in tutte le sue specificità territoriali.

Pertanto, in caso di realizzazione di impianti da fonti rinnovabili in zone non sottoposte a vincolo né mai indagate, sarà comunque necessario acquisire preventivamente alla realizzazione dell'opera una conoscenza archeologica puntuale dei siti interessati dal progetto, al fine di prevenire danni al patrimonio archeologico dello Stato, nonché danni economici che, nel caso di rinvenimento di materiale archeologico, potrebbero derivare alla Società esecutrice da un eventuale provvedimento di sospensione dei lavori. A tal fine, gli interessati si faranno carico nell'ambito della progettazione (anche se già a livello definitivo o esecutivo), di porre in essere attività di indagine archeologica preliminari da concordare con la Soprintendenza per i Beni Archeologici che manterrà la Direzione Scientifica di tali operazioni. Dette operazioni, il cui esito non impedirà la realizzazione dell'opera, ma in fase esecutiva potrà comportare variazioni nell'impianto per come progettato, consisteranno in:

1. raccolta di informazioni storico-archeologiche e d'archivio sui territori comunali ricompresi nel progetto;
2. approfondita ricognizione sul campo in tutte le aree interessate dal progetto, con identificazione e posizionamento di ogni eventuale emergenza antica e, laddove ritenuto utile, anche mediante carotaggi o prospezioni elettromagnetiche, da eseguire in ogni caso tramite personale tecnico in possesso di adeguata formazione e qualificazione in campo archeologico;
3. conseguente realizzazione di cartografia georeferenziata sulla quale dovranno essere riportate tutte le informazioni di archivio e da ricognizioni di superficie;
4. esecuzione, nelle tratte in cui sia stato riscontrato un effettivo interesse archeologico, di scavi con metodo stratigrafico sino a raggiungere lo strato archeologicamente sterile, da eseguire mediante personale tecnico in possesso di adeguata formazione e qualificazione in campo archeologico;

5. al termine delle indagini archeologiche le eventuali emergenze individuate dovranno in ogni caso essere conservate e valorizzate secondo le prescrizioni che verranno appositamente impartite dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici e che potranno comportare variazioni del progetto architettonico esecutivo;

6. laddove ritenuto necessario, anche nelle tratte rimanenti ogni attività dovrà essere sottoposta ad assistenza continua da parte di personale tecnico in possesso di adeguata formazione e qualificazione in campo archeologico.

Nel procedimento di autorizzazione unica sono fatte salve le procedure autorizzative e prescrittive inerenti impianti ricadenti in aree ove siano presenti beni del patrimonio culturale (beni culturali e beni paesaggistici) tutelate ai sensi del D. Lvo 42 /2004 , ovvero in prossimità di tali aree, individuate secondo il D.M. 10 settembre 2010 del M.I.S.E. quali "aree contermini", nelle quali potranno essere prescritte le distanze, le misure e le varianti ai progetti, idonee comunque ad assicurare la conservazione dei valori espressi dai beni tutelati.

d) Per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili ed in particolare da fonte fotovoltaica ed eolica di potenza compresa tra i 20kW ed 1MW (e quindi non soggetti in base alla normativa nazionale e Regionale di riferimento all'Autorizzazione Unica di cui all'art. 12 del D.Lgs n. 387/2003), realizzati a terra in terreni a destinazione agricola ovvero nell'ambito di aziende agricole esistenti, valgono in generale le indicazioni già espresse al precedente punto a) per la medesima tipologia di impianti di potenza superiore ad 1 MW. Analogamente, per l'individuazione delle aree potenzialmente non idonee, si farà riferimento agli stessi parametri già enunciati.

Nei medesimi ambiti di cui sopra, al fine di salvaguardare le finalità e gli obiettivi del QTRP nelle more di approvazione dei Piani Paesaggistici d'Ambito e dell'individuazione delle aree non idonee all'installazione, **per gli impianti di potenza inferiore ad 1MW non soggetti ad autorizzazione unica, il presente QTRP stabilisce le seguenti misure di salvaguardia di carattere temporaneo.**

Ferme restando le procedure già previste per le aree e gli immobili soggetti a tutela in base al DLgs 42/2004 in prossimità, in vista o in ambito degli stessi beni (in aderenza alle finalità e disposizioni di cui agli articoli 152 dello stesso codice nonché del punto 13.3 delle Linee Guida di cui al D.M. 10 settembre 2010 del M.I.S.E) dovranno essere adottate le misure idonee comunque ad assicurare la conservazione dei valori espressi dagli stessi beni protetti. **A tal fine gli interessati già in fase di localizzazione degli impianti dovranno presentare apposita richiesta alle Soprintendenze territorialmente competenti in ordine alla insussistenza di procedimenti di vincolo avviati a tutela di beni od aree di cui al D. Lgs 42/200 di loro competenza.**

Nella stessa domanda dovranno essere indicati: il posizionamento planimetrico degli impianti, ivi comprese le reti di collegamento, su adeguata cartografia di riferimento ed evidenziate in maniera descrittiva le misure e le altre caratteristiche dell'impianto stesso. Le Soprintendenze, nel termine di quindici giorni dal ricevimento dell'istanza, dovranno certificare la sussistenza di eventuali procedimenti di vincolo in corso e, valutata l'ubicazione e le caratteristiche dell'impianto e qualora questo ricada in prossimità, in vista o in ambito di aree o beni già sottoposti a vincolo o tutela per effetto delle disposizioni del D. Lgs 42/2004, potranno, con parere motivato, prescrivere solo le distanze, le misure e le varianti ai progetti in corso d'esecuzione, idonee comunque ad assicurare la conservazione dei valori espressi dai limitrofi beni protetti. Al fine di individuare le aree entro cui tale parere potrà essere espresso si dovrà fare riferimento alla definizione di "aree contermini" così come individuate dalle linee guida sulle fonti rinnovabili D.M. 10-09-2010 del M.I.S.E.. Il rispetto del suddetto parere dovrà essere asseverato nella denuncia di inizio attività SCIA.

e) Per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili ed in particolare da fonte eolica e fotovoltaica di potenza inferiore ai 20 kW sono fatte salve tutte le procedure previste dal D.Lgs 42/2004 e dal DPR 139/10.

CONFORMAZIONE DEL P. DI F. VIGENTE

L'adeguamento consiste nel recepire le disposizioni e le misure di salvaguardia previste dall'art. 15 comma 4 lett. a) e d) del QTRP, relativamente alla ZTO con destinazione agricola ovvero

nell'ambito di aziende agricole esistenti, e lett. e) del QTRP in tutte le ZTO previste dal vigente P. di F.

Nelle more dell'approvazione dei PSC/PSA, Piani di Settore e Piani Paesaggistici d'Ambito le aree di cui all'art. 15 comma 4 lett. a), b), c), d) ed e) potenzialmente non idonee così come individuate nel QTRP dovranno essere opportunamente considerate dalle autorità competenti e procedenti in materia ambientale, nell'ambito del processo valutativo finalizzato al rilascio dei provvedimenti di competenza.

Art. 25 QTRP – “VINCOLI INIBITORI”

1. Valgono le norme di vincolo inibitorio alla trasformazione per i Beni Paesaggistici di seguito elencati.

Sono comunque fatte salve le opere infrastrutturali pubbliche e di pubblica utilità, le opere connesse alla tutela della salute e della pubblica incolumità, nonché le attività strettamente connesse all'attività agricola che non prevedano edificazioni e che comunque non alterino il contesto paesaggistico ed ambientale dei luoghi:

a) fiumi, torrenti, corsi d'acqua, per i quali vige l'inedificabilità assoluta nella fascia della profondità di 10 metri dagli argini, od in mancanza di questi, nella fascia della profondità di 20 metri dal piede delle sponde naturali, fermo restando disposizioni di maggior tutela disciplinate dal PAI, fatte salve le opere destinate alla tutela dell'incolumità pubblica.

b) territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'art. 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227;

c) zone umide incluse nell'elenco previsto dal DPR 13 marzo 1976 n.448.

d) zone archeologiche (per come riportate dal “TOMO 1° Quadro Conoscitivo” e definito dalle presenti Disposizioni Normative).

e) aree costiere per le quale vige il vincolo di inedificabilità assoluta definito al punto 1 delle “prescrizioni” del comma 1 dell'articolo 11 del presente tomo.

2. Qualunque trasformazione può essere autorizzata dalla autorità competente solo per interventi di conservazione e di riqualificazione dei beni ivi esistenti.

CONFORMAZIONE DEL P. DI F. VIGENTE

L'adeguamento consiste nel prendere atto dei vincoli inibitori previsti nel QTRP, fatto salve le opere infrastrutturali pubbliche e di pubblica utilità, le opere connesse alla tutela della salute e della pubblica incolumità, nonché le attività strettamente connesse all'attività agricola che non prevedano edificazioni e che comunque non alterino il contesto paesaggistico ed ambientale dei luoghi. Pertanto:

- ***L'art. 11 “Zona d'Acqua” delle N.T.A. del vigente P. di F., sarà sostituito per come di seguito specificato: “i fiumi, torrenti, corsi d'acqua per i quali vige l'inedificabilità assoluta nella fascia di profondità di 40-20 metri dagli argini, od in mancanza di questi, nella fascia di profondità di 20 metri dal piede delle sponde naturali, ferme restando disposizioni di maggior tutela disciplinate dal PAI, fatte salve le opere destinate alla tutela dell'incolumità pubblica”.***
- ***L'art. 14 “Zone a vincolo speciale” delle N.T.A. del vigente P. di F., viene integrato al punto 3) per come di seguito specificato: “per i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi e danneggiati dal fuoco e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dalla legge dal DLgs 3 aprile 2018 n. 34 che abroga il DLgs 18 maggio 2001, n. 227, vige l'inedificabilità assoluta”. L'adeguamento consiste, altresì, nell'aggiornamento delle fasce di inedificabilità sottoposte a tale vincolo per come individuate nella CTR Calabria (Carta Tecnica Regionale). L'adeguamento riguarda l'implementazione e la rettifica parziale della delimitazione di tali aree per come riportate nella Carta dei Luoghi – Elaborato Territori coperti da Boschi e Foreste fornito in formato shape-file dalla Regione Calabria con la specificazione che le delimitazioni di detto Elaborato costituiranno il nuovo riferimento ufficiale per la verifica della presenza del vincolo.***

Art. 26 QTRP - "SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO, VINCOLI TUTORI"

1. Per i Beni paesaggistici individuati ai sensi dell'art. 134 del Codice, di cui al precedente art. 3 punto 4, valgono le norme di Salvaguardia prescritte dal presente Tomo IV; essi sono comunque assoggettati ad un vincolo tutorio, ovvero ogni trasformazione è condizionata al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del Codice da parte dell'autorità competente alla gestione del vincolo.

CONFORMAZIONE DEL P. DI F. VIGENTE

L'adeguamento consiste nel prendere atto dei vincoli tutori e delle misure di salvaguardia previste dall'Art. 3 ed Art. 26 del QTRP, attraverso il recepimento e l'applicazione di detti vincoli in tutte le ZTO (Zone Territoriali Omogenee) previste dal vigente P. di F.

Per quanto riguarda le, eventuali, zone gravate da Usi Civici si precisa che con Determinazione n° 128 del 13.10.2017 è stato nominato il PID (Perito Istruttore Demaniale) al fine della ricognizione, verifica ed accertamento, degli stessi, sul territorio comunale. Ultimata la fase di accertamento e di approvazione secondo la legislazione vigente in materia, le eventuali aree gravate da tale vincolo verranno escluse dalla attività edificatoria e sistemate secondo un piano di utilizzazione del demanio civico risultante.

VISTI:

- ✓ il D.P.R. n. 380/2001 e ss.mm.ii.
- ✓ la Legge regionale n. 19/2002 ss.mm.ii.
- ✓ il QTRP e il PTC
- ✓ il D. L.gs. n.267/2000 ss.mm.ii.

DETERMINA

- 1) **Di considerare le premesse parte integrante e sostanziale della presente determinazione;**
- 2) **Di Approvare** la conformazione del P. di F. ai contenuti del QTRP, ai sensi dell'art. 73 Legge Urbanistica Regionale n. 19/2002 e ss. mm. ii., nelle modalità in premessa indicate;
- 3) **Di Dare atto che** il recepimento e l'applicazione dei vincoli, delle misure di salvaguardia, delle disposizioni, indirizzi e direttive di cui agli articoli 3, 6, 10, 15, 25 e 26 del QTRP, nonché, dell'art. 61 del PTCP, sono cogenti nell'ordinaria azione amministrativa di rilascio di titoli abilitativi, nonché nell'elaborazione e gestione del PSA;
- 4) **Di Approvare** le modifiche e le integrazioni, in funzione del recepimento e dell'applicazione degli articoli 3, 6, 10, 15, 25 e 26 del QTRP, nonché, dell'art. 61 del PTCP, agli articoli 11, 14 e 29 delle NTA del vigente P. di F. e all'articolo 19 del R.E. del vigente P. di F, nelle modalità in premessa indicate;
- 5) **Di Dare atto che** all'attuazione della presente determinazione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio comunale;
- 6) **Di pubblicare** la presente determinazione sull'Albo Pretorio del Comune di Rizziconi per 30 giorni consecutivi al fine di dare alla stessa più ampia visibilità;
- 7) **Di trasmettere** la presente determinazione:
 - alla Regione Calabria – Dipartimento Urbanistica e Beni Culturali ai sensi del Comma 6 Articolo 30 del Tomo IV QTRP;
 - alla Città Metropolitana [Settore 10 - Pianificazione - Ambiente - Leggi speciali](#);
- 8) **Di disporre** che copia della presente Determinazione venga pubblicata nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito Internet del Comune;

9) **Di trasmettere** la presente determina al Responsabile del Controllo di gestione quale organo di controllo interno, al fine di adempiere a quanto disposto dall'art. 26 comma 3-bis della legge Finanziaria 200 n. 488/99 nonché alle successive disposizioni per gli Enti Locali contenute nel Decreto Legge 10 ottobre 2012 n. 174.

Il Responsabile dell'Area

Arch. Maria Abbia

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE N.30 DEL 23/04/2020

La sottoscritta Arch. Maria Abbia, in qualità di responsabile dell'Area Tecnica Urbanistica del Comune di Rizziconi, dichiara quanto segue:

Dichiarazione di sussistenza dei livelli essenziali di trasparenza con riferimento al procedimento

DICHIARA

sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti della Legge 6 novembre 2012 e del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che in virtù:

- dell'articolo 54 del Codice dell'Amministrazione Digitale, di cui al Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni;
- dell'articolo 21 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, e successive modificazioni;
- dell'articolo 11 del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, il Comune di Rizziconi ha assicurato i livelli essenziali di Trasparenza con particolare riferimento al procedimento di cui all'oggetto e relativo alla fattispecie seguente:
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

Dichiarazione di pubblicità sul sito web del procedimento di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi

DICHIARA

sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti della Legge 6 novembre 2012 e del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che:

il Comune di Rizziconi, in relazione alla scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del Codice dei Contratti Pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e nello specifico del procedimento in oggetto, ha pubblicato nel proprio sito Web:

- la struttura proponente;
- l'oggetto del bando;
- l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte;
- l'aggiudicatario;
- l'importo di aggiudicazione;
- i tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura;
- l'importo delle somme liquidate.

Dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interesse in relazione al procedimento

DICHIARA

sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti della Legge 6 novembre 2012 e del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che:

- a) non sussistono situazioni di conflitto di interesse con i Soggetti interessati al procedimento di cui all'oggetto e per i quali è fatto obbligo espresso di astenersi ai Responsabili di Posizioni Organizzative, ai Funzionari, agli Istruttori Direttivi, ai Responsabili di Procedimento dall'adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, nonché il provvedimento finale, segnalando, con propria dichiarazione, ogni situazione di conflitto, anche potenziale;
- b) e che di conseguenza non sussistono con i Soggetti interessati:
 - legami di parentela o affinità sino al quarto grado;
 - legami di stabili di amicizia e/o di frequentazione, anche saltuaria;
 - legami professionali;
 - legami societari;
 - legami associativi;
 - legami di diversa natura capaci di incidere negativamente sull'imparzialità dei titolari delle Posizioni Organizzative e dei Responsabili di Procedimento.

Dichiarazione di insussistenza di situazioni limitative o preclusive per l'assegnazione a funzioni gestionali.

DICHIARA

sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti della Legge 6 novembre 2012 e del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che:

- non sussistono situazioni limitative o preclusive per l'assegnazione, con funzioni gestionali, all'Organico dell'Area Tecnica Urbanistica e Ambiente del Comune di Rizziconi preposto ad una delle seguenti competenze:
a) gestione delle risorse finanziarie;
- b) acquisizione di beni, servizi e forniture;
- c) concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati.

*Il Responsabile dell'Area
Arch. Maria Abbia*

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)



COMUNE DI RIZZICONI
Città Metropolitana di Reggio Calabria

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata, ai sensi dell'art. 124 comma 1 del D.Lgs. 267/2000, mediante affissione all'Albo Pretorio on line per quindici giorni consecutivi. La pubblicazione avverrà con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate. Il documento informatico sostituisce quello cartaceo e la firma autografa.

Il Responsabile dell'Area
Arch. Maria Abbia

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)
